



Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Polonia

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità competenti all'emissione di misure di protezione sono:

Corti distrettuali, corti regionali, corti d'appello

Le autorità competenti all'emissione di certificati sono:

Corti distrettuali, corti regionali e corti d'appello che hanno pronunciato sentenza sulle misure di protezione

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Corti distrettuali

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell' articolo 13

Corti regionali

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Polacco

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.